



# **SISTRI 2014**

**Roma, 12 febbraio 2014**




La presentazione è stata curata da Confindustria Venezia, in collaborazione con Assolombarda e gli esperti del sistema associativo  
Ogni riferimento ai rifiuti presente nelle diapositive deve intendersi ai rifiuti speciali pericolosi, se non diversamente specificato  
Il Manuale operativo Sistri (vers. 3.1) è stato preso in considerazione solo per le parti conformi alla normativa vigente


# Cronoprogramma



# Cronoprogramma



# Cronoprogramma



## Norme e documenti di riferimento



- d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 205/2010: artt. 188-*bis*, 188-*ter*, 189, 190, 193 nella formulazione in vigore dal 1 agosto 2014
- art. 11 del d.l. 101/2013 come convertito dalla legge 125/2013
- d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 205/2010 art. 260-*bis*
- d.m. 52/2011
- circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1/2013
- manuale operativo 7 agosto 2013 e guide disponibili sul sito SISTRI
- quadro sinottico normativo e tecnico e FAQ disponibili sul sito SISTRI

---

● atti normativi

● documenti di riferimento



# SISTRI

## campo di applicazione

### Soggetti obbligati:

- Sono tenuti ad aderire al SISTRI:
  - i **produttori iniziali** di rifiuti speciali,
  - gli enti o le imprese che raccolgono o **trasportano** rifiuti a titolo professionale, o
  - che effettuano operazioni di trattamento, **recupero**, **smaltimento** di rifiuti, inclusi
  - i **nuovi produttori**;
  - i **commercianti e intermediari**.

### Rifiuti per cui sussiste l'obbligo:

- rifiuti **pericolosi**

---

(nuovo comma 1 dell'art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 che entrerà in vigore il 1 agosto 2014).

# Produttori di rifiuti



I produttori di rifiuti obbligati ad aderire a SISTRI:

- “**produttore iniziale**” di rifiuti speciali pericolosi: il soggetto la cui attività produce rifiuti speciali pericolosi;
- “**nuovo produttore**”: chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione del rifiuto:
  - 1) Impianto di trattamento di rifiuti pericolosi che produce
    - rifiuti pericolosi
    - rifiuti non pericolosi
  - 2) Impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi che produce
    - rifiuti pericolosi

# Trasportatori di rifiuti



Trasportatori di rifiuti obbligati ad aderire a SISTRI:

- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi (categoria 5);
- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi da loro prodotti (categoria 5 e comma 8);
- le imprese che trasportano rifiuti urbani nella regione Campania;
- i vettori esteri che operano sul territorio nazionale (cabotaggio);
- i vettori esteri che effettuano trasporti transfrontalieri in partenza dall'Italia (circolare ministeriale 31.10.13).

# Soggetti dell'intermodalità



Soggetti dell'intermodalità obbligati ad aderire a SISTRI:

- gli armatori, i noleggiatori o i raccomandatari marittimi da questi incaricati;
- i terminalisti e le imprese portuali;
- i responsabili degli uffici merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci.

---

**Un d.m. definirà le modalità di applicazione di SISTRI al trasporto intermodale.**



## *Gestori di impianti di recupero e smaltimento ed altri "gestori" di rifiuti di terzi*

I gestori di impianti tenuti all'adesione al SISTRI sono:

- i recuperatori di rifiuti speciali pericolosi;
- gli smaltitori di rifiuti speciali pericolosi;
- i trasportatori e i centri di raccolta di rifiuti urbani in Campania;
- i gestori di impianti di recupero o smaltimento di rifiuti urbani pericolosi (sperimentazione dal 30 giugno 2014).

Ed inoltre:

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi (speciali ed urbani).



# SISTRI

## decorrenze dell'operatività

Decreto-legge 31 agosto 2013 , n. 101 (convertito dalla legge 125/2013), articolo 11, comma 2:

- ***Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al***

**1° ottobre 2013**

articolo 11, comma 3:

- ***Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al***

**3 marzo 2014**



# SISTRI

## *decorrenze dell'operatività*

### **1° ottobre 2013**

- enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi;
- vettori stranieri che trasportano rifiuti sul territorio nazionale e verso l'estero;
- enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti speciali pericolosi anche per i rifiuti **che** derivano da questi trattamenti e le imprese che trattano rifiuti non pericolosi solo per i rifiuti pericolosi che da questi derivano;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti speciali pericolosi.



# **SISTRI**

## *decorrenze dell'operatività*

**3 marzo 2014**

- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che hanno attività di stoccaggio dei propri rifiuti (R13 o D15);
- trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro prodotti;
- imprese di trasporto di rifiuti urbani nella regione Campania.



## *SISTRI*

### *decorrenze dell'operatività*

**30 giugno 2014**: sperimentazione per i rifiuti urbani pericolosi

- enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi;
- vettori stranieri che trasportano rifiuti urbani pericolosi sul territorio nazionale e verso l'estero;
- enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti urbani pericolosi;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti urbani pericolosi.

Le modalità della sperimentazione devono essere definite con un decreto ministeriale.



## **SISTRI + formulari e registri**

### **Periodo transitorio e non sanzionabilità**

Decreto-legge 31 agosto 2013 , n. 101 (convertito dalla legge n. 125/2013), articolo 11, comma 3-bis:

- *Nei dieci mesi successivi alla data del 1 ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.*
- *Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano.*

Quindi:

- fino al **31 luglio 2014**

**restano** (in aggiunta a SISTRI) **gli obblighi relativi ai registri ed ai formulari e solo tali obblighi sono sanzionabili.**



## *Cosa devono fare i produttori di rifiuti speciali pericolosi?*

I **produttori iniziali di rifiuti pericolosi** devono

- **iscriversi** a SISTRI per tutte le unità locali dove si producono rifiuti speciali pericolosi;
- **utilizzare** SISTRI a partire dal **3 marzo 2014**;
- continuare a tenere i **registri** di carico e scarico ed a emettere i **formulari** fino al **31 luglio 2014**.

## Quando una unità locale deve essere iscritta a SISTRI?



L'iscrizione a SISTRI deve avvenire quando si prevede di produrre rifiuti speciali pericolosi (art. 6 comma 2 del dm 52/2011):

- fino a quando SISTRI non consegna i dispositivi, i rifiuti pericolosi vanno avviati a smaltimento o a recupero comunicando al trasportatore i dati dei rifiuti e custodendo le copie cartacee delle schede movimentazione;
- l'utilizzo di SISTRI diventa obbligatorio a partire dal settimo giorno dalla consegna dei dispositivi (art. 12, comma 1, dm 52/2011).

Qualora un ente o un'impresa non tenuta all'iscrizione a SISTRI produca in modo "accidentale" rifiuti pericolosi

- deve richiedere l'adesione a SISTRI per l'unità locale dove i rifiuti sono prodotti entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.



## *Come cancellare una unità locale che non produce più rifiuti pericolosi?*

### **Modalità di riconsegna per aziende cessate, cedute o per cambiamenti dell'organico aziendale**

In tutti i casi di **sospensione, cessazione** dell'attività, **cessione, fusione** ecc., per le quali deve essere cancellata l'iscrizione a SISTRI per una o più unità locali, l'iscritto deve:

- entro 72 ore dalla data di comunicazione della variazione al registro delle imprese, darne comunicazione per iscritto a SISTRI;
- restituire il/i dispositivo/i **con il modulo di restituzione** disponibile sul sito di SISTRI a mezzo raccomandata A/R al Ministero dell'Ambiente, Via C. Colombo, 44, 00147 Roma.

### **Modalità di riconsegna per cessazione dell'obbligo di iscrizione senza chiusura dell'unità locale**

- siamo in attesa di indicazioni dal Ministero dell'Ambiente



## Utilizzo di SISTRI

### Obblighi di conservazione

Gli utilizzatori di SISTRI devono conservare a disposizione delle autorità di controllo per almeno 3 anni:

- copia in formato elettronico di ogni movimento del registro cronologico (funzione "*documento registrazione*")
- copia in formato elettronico e cartaceo delle schede di movimentazione (funzione "*documento registrazione*").

## *Aree di accesso al SISTRI*



Gli utilizzatori inseriscono i loro dati nel SISTRI in due sezioni o aree:

- Sezione "**Area Registro Cronologico**",  
che sostanzialmente corrisponde al registro di carico e scarico;
- Sezione "**Area Movimentazione**",  
che sostanzialmente corrisponde al formulario di identificazione per il trasporto.

## Sezione "Registro cronologico"



Il "Registro cronologico" (salvo casi particolari) dovrà essere compilato dal produttore/detentore entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e comunque prima della sua movimentazione (sostituirà i movimenti di carico dell'attuale registro di carico e scarico).

I dati da inserire saranno:

- codice CER e denominazione del rifiuto;
- causale che ha determinato la produzione;
- quantità (sempre e solo in Kg);
- stato fisico;
- caratteristiche di pericolo;
- posizione del rifiuto (deposito presso unità locale o fuori sito).

Verrà richiesto il PIN di uno dei delegati per la firma elettronica della registrazione da scaricare in formato pdf.

Il dispositivo USB deve essere custodito presso l'unità locale per la quale è stato rilasciato a disposizione degli organi di controllo.



## *Rifiuti in giacenza prodotti prima del 3 marzo 2014*

I rifiuti prodotti prima del 3 marzo 2014 e presi in carico nel registro di carico e scarico cartaceo e non ancora avviati a recupero o smaltimento per poter essere inclusi in una scheda movimentazione

- devono essere presi in carico prima dello loro movimentazione
- indicando la causale "*Giacenza per avvio SISTRI*"

Non è necessario che le registrazioni di carico delle giacenze sul registro cronologico siano effettuate alla data del 3 marzo, ma solo prima della movimentazione del rifiuto con SISTRI e per la quantità da movimentare.



## *Facciamo degli esempi di compilazione!*

- CER 150110: produzione – imballaggi misti contenenti sostanze pericolose, in cassone scarrabile da 30 mc:
  - giacenza al 3 marzo kg 1.000 (peso stimato)
  - produzione dopo il 3 marzo kg. 1000 (peso stimato)
  
- CER 120301: produzione – soluzioni acquose di lavaggio da processi di sgrassatura in cisterna da 20 mc
  - produzione dopo il 3 marzo kg. 20.000 (peso stimato) – cisterna 20 mc

## Sezione "Area movimentazione"



L'area movimentazione, detta "scheda SISTRI",

- "sostituisce" il formulario di identificazione per il trasporto,
- è compilata, per le rispettive parti,
  - dal produttore/detentore (almeno 4 ore prima dell'inizio del trasporto - 2 ore prima per 12 mesi dal 1 agosto 2014),
  - dal delegato dell'impresa di trasporto (almeno 2 ore prima dell'inizio del trasporto - 1 ora prima per 12 mesi dal 1 agosto 2014),
  - dal destinatario.



## *Movimentazione del rifiuto procedura di attivazione della black box*

Dopo aver compilato la sezione di propria competenza, il produttore deve

- contattare il trasportatore e definire la procedura di utilizzo dei dispositivi (Manuale operativo par. 3.3.1 e 3.3.2).

Se

- il conducente utilizza la procedura NON CONTESTUALE,
- il produttore effettua l'associazione della scheda al registro cronologico entro 10 giorni lavorativi dalla data di conferimento del rifiuto (art. 13, comma 1, dm 52/2011).

Se

- il conducente utilizza la procedura CONTESTUALE,
- il produttore deve associare la scheda movimentazione al registro cronologico prima che avvenga l'inserimento della USB del veicolo nel PC del produttore.



## Trasporto con SISTRI

### Procedura "non contestuale" per le black box

Fasi della procedura:

- prima dell'inizio del viaggio, il conducente inserisce **l'Usb del veicolo in un PC** collegato ad internet, dotato di un normale browser;
- si accede all'**area conducente**" e si digita il PIN;
- il sistema si **sincronizza** e manda un messaggio di avvenuta sincronizzazione dei dati tra USB e sistema;
- il conducente inserisce il dispositivo **USB nella black box** e dopo circa 5 minuti il dispositivo può essere rimosso e la black box è funzionante;
- il conducente dopo aver caricato il rifiuto sul mezzo indica su **2 copie** della **scheda cartacea la data e l'ora** dell'inizio del trasporto;





## Trasporto con SISTRI

### Procedura "non contestuale" per le black box

- le due copie della scheda sono firmate dal produttore e dal conducente;
- una copia della scheda rimane al produttore;
- una copia della scheda segue il trasporto e viene compilata e firmata dal destinatario nella "sezione destinatario".



## Trasporto con SISTRI

### Procedura "contestuale" per le black box

Fasi della procedura:

- il conducente si reca dal produttore
- il produttore accede a SISTRI e associa la scheda movimentazione al registro cronologico e firma il movimento di scarico
- il conducente inserisce **l'Usb del veicolo nel PC** del produttore e accede all'**area conducente**", digita il PIN;
- il sistema si **sincronizza** e manda un messaggio di avvenuta sincronizzazione dei dati tra USB e sistema;
- il produttore stampa una copia della scheda movimentazione firmata elettronicamente e datata;
- il conducente inserisce il dispositivo **USB nella black box** e dopo circa 5 minuti il dispositivo può essere rimosso e la black box è funzionante.



## Trasporto con SISTRI Conferimento al destinatario

Fasi della procedura:

- all'arrivo presso l'impianto il **destinatario entra nella scheda movimentazione di SISTRI e annota** la quantità accettata, stampa la scheda e la **firma; la scheda cartacea** viene restituita al produttore (fino al 31 luglio 2014);
- fino al 31 luglio 2014 il destinatario firma per accettazione la quarta **copia del FIR**, gestito e restituito secondo le disposizioni vigenti
- a conclusione del viaggio **il trasportatore inserisce i dati** della movimentazione in Sistri (data e ora del carico e data e ora dello scarico) se ha applicato la procedura "*non contestuale*" per le black box.



## Come operano i gestori

### Sez. "Area movimentazione" – Destinatario

- Dopo aver verificato tipologia e quantità di rifiuti in entrata, il delegato dell'impianto di destinazione accede alla sezione "Area movimentazione" relativa al carico ricevuto e compila, a seconda dei casi:
  - **quantità accettata;**
  - accettata parzialmente;
  - rifiutata.
- Il destinatario associa la scheda SISTRI al registro dell'attività a cui destina il rifiuto:
  - al registro cronologico R13 o D15 se il rifiuto viene preso in stoccaggio;
  - al registro cronologico dell'attività di trattamento se viene avviato direttamente al trattamento.



## e SISTRI ...

Alla fine di queste operazioni SISTRI:

- genera, per l'azienda di trasporto, la specifica riga del “*registro cronologico*” che deve essere firmata entro 10 giorni lavorativi;
- segnala all’(eventuale) intermediario il buon esito della transazione (firma del registro cronologico entro 10 giorni lavorativi)
- invia una e-mail (PEC) con l’esito del trasporto (accettato o rifiutato) al produttore, al trasportatore e all’intermediario, se questa e-mail non arriva entro 30 giorni dal conferimento del rifiuto, il produttore deve dare comunicazione a SISTRI ed alla Provincia (art. 20, comma 1, dm 52/2011).




## *e il produttore deve effettuare lo scarico*

- al ricevimento della e-mail verifica la congruenza del peso verificato a destino con quello stimato;
- se vi è congruenza: associa la scheda movimentazione al registro creando il movimento di scarico
- se non vi è congruenza: può mantenere la differenza tra peso stimato e peso verificato a destino oppure effettuare una rettifica delle quantità prodotte
  - con un movimento di carico con causale “*rettifica giacenza*” se il peso verificato a destino è maggiore della quantità stimata per quel carico di rifiuti;
  - con un movimento di scarico con causale “*rettifica giacenza*” se il peso verificato a destino è minore della quantità stimata per quel carico di rifiuti

## Cantieri temporanei



Cantieri temporanei = di durata inferiore a sei mesi. Nei cantieri complessi dove intervengono diversi soggetti, la durata del cantiere è calcolata per ciascuno di questi soggetti con riferimento al contratto di cui è titolare ( dm 52/2011, art. 14, comma 4).



## Cantieri temporanei < 6 mesi



Per i cantieri di durata inferiore a sei mesi e non collegabili in internet:

- il “registro cronologico” e la scheda SISTRI sono compilati dal **delegato della sede legale o dell’unità locale** dell’impresa (nel campo “posizione del rifiuto” indicare l’indirizzo del cantiere);
- il trasportatore (diverso dal produttore):
  - compila la propria sezione della scheda SISTRI, e programma il viaggio con partenza dal cantiere;
  - stampa due copie della scheda (una copia rimane presso il cantiere; l’altra, firmata dal responsabile di cantiere, viene riconsegnata al conducente del mezzo di trasporto);
  - entro 2 giorni, inserisce nella scheda data ed ora della presa in carico dei rifiuti;
- il delegato del produttore, entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del rifiuto, associa la scheda al registro creando il movimento di scarico.

## Attività "esterne"



Il "*caso particolare*" riguarda:

- attività di manutenzione;
- attività sanitarie fuori dalle strutture.

I rifiuti possono essere gestiti in alternativa con:

- trasporto del rifiuto dal sito di manutenzione all'unità locale del manutentore e, successivamente, all'impianto di gestione,

oppure:

- trasporto da parte del manutentore stesso dal sito di manutenzione all'impianto di gestione,

oppure:

- trasporto da parte di un terzo dal sito di manutenzione all'impianto di gestione.



## *Attività "esterne"* *Dal sito all'u.l.*

- non occorre la black box;
- i rifiuti pericolosi sono accompagnati da copia della scheda SISTRI compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione;
- i rifiuti sono presi in carico (presso l'u.l. del manutentore) entro 10 giorni dalla loro produzione (registro cronologico ordinario);
- la scheda in bianco non va riconciliata con il sistema;
- il successivo avvio a recupero o smaltimento avviene secondo la procedura ordinaria.



## *Attività "esterne"*

### *Dal sito all'impianto di gestione*

- occorre la black box anche se il trasporto è effettuato dall'impresa di manutenzione;
- l'impresa di manutenzione prende in carico il rifiuto nell'area registro cronologico **produttore/trasportatore in conto proprio** (su comunicazione dell'operatore che effettua la manutenzione);
- il trasporto può avvenire con la scheda cartacea preventivamente scaricata dal sistema ma la scheda poi va riconciliata.

## Rifiuti da attività di manutenzione di infrastrutture a reti



- i materiali sono depositati in appositi luoghi di concentrazione per essere sottoposti a verifica di riutilizzabilità;
- i materiali non utilizzabili divengono rifiuti e le tipologie e le quantità sono caricate entro 10 giorni nel registro cronologico dal delegato dell'unità locale iscritta a SISTRI; se l'unità locale non coincide con il luogo di concentrazione si indicherà l'ubicazione del rifiuto nella sezione "*posizione del rifiuto*";
- la scheda SISTRI e la sua gestione segue la procedura dei cantieri temporanei ed in caso di utilizzo di scheda in bianco questa va riconciliata.

## Trasporto dei propri rifiuti



Qualora

- i rifiuti prodotti siano stati presi in carico nel registro cronologico dell'unità locale dove avviene il deposito temporaneo
- e
- si intenda effettuare il trasporto con i propri mezzi (iscrizione ai sensi dell'art. 212, comma 8),

si deve effettuare il trasporto con formulario e uno scarico manuale dal registro cronologico dell'unità locale con indicazione del numero di FIR in annotazione.

**SISTRI richiede di trasferire il rifiuto dal registro dell'unità locale a quello della sede legale: tale procedura non è conforme alle norme relative alla tenuta del deposito temporaneo!**



## *Da produttore a gestore senza trasporto*

**PRODUTTORE**  
**(iscritto SISTRI)**



**DESTINATARIO**  
**(iscritto SISTRI)**

- trattamento/recupero/smaltimento nel sito di produzione;
- trasferimento tramite rete fissa.



## Da produttore a gestore senza trasporto

- scarico "*manuale*" dal registro cronologico del produttore con l'indicazione dei dati del destinatario e delle modalità di consegna del rifiuto in annotazione;
- carico "*manuale*" nel registro cronologico del gestore (o dell'impianto di gestione).

---

N.B.: il manuale operativo par. 4.4.4 prevede l'associazione della scheda movimentazione al registro per creare il movimento di scarico!



## *Casi particolari* *"black out" informatico*

- temporanea indisponibilità degli strumenti informatici necessari per compilare la scheda "area movimentazione" (furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi):
  - la compilazione della scheda è effettuata, per conto del soggetto impossibilitato e su sua dichiarazione, da sottoscrivere su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima;
- interruzione temporanea del sistema:
  - la movimentazione va annotata su scheda SISTRI in bianco scaricata dal sistema;
  - i dati vanno inseriti nel sistema entro 5 giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento;
- interruzione funzionamento black box:
  - non c'è ad oggi una procedura



## *Casi particolari* *Rifiuti provenienti dall'estero*

- Il rifiuto che proviene dall'estero è accompagnato dai documenti di movimento previsti dal Regolamento 1013/2006 fino a destinazione.
- Il rifiuto non è tracciato con SISTRI;
- Il destinatario effettua un movimento di carico nel registro cronologico indicando gli estremi del documento di movimento.

---

Circolare Ministeriale n. 1/2013.

## *Casi particolari* *Rifiuti destinati all'estero*



- Il produttore compila registro cronologico e scheda SISTRI in modo ordinario allegando in pdf il documento di movimento;
- il trasportatore compila la sua parte della scheda SISTRI come da procedura ordinaria;
- il conducente, al momento del passaggio del confine italiano, annota data ed ora sulla scheda e il delegato dell'impresa di trasporto la inserisce in SISTRI entro 2 giorni lavorativi;
- il produttore non riceve la mail di accettazione del rifiuto;
- il produttore effettua uno scarico manuale indicando in annotazione il riferimento del documento di movimento che ha accompagnato il viaggio.

## *Casi particolari* *Rifiuti respinti*



Quando i rifiuti vengono respinti:

- il sistema comunica l'esito negativo al produttore, trasportatore ed all'eventuale intermediario;
- il produttore annulla manualmente le relative operazioni sia di carico che di scarico (se già effettuate) indicando nelle annotazioni il motivo;
- il trasportatore annulla manualmente le relative registrazioni nel registro cronologico indicando nelle annotazioni il motivo.



## Casi particolari Rifiuti respinti



Se il rifiuto viene dirottato ad altro impianto

- il produttore riprende in carico il rifiuto indicando come causale *“rifiuto fuori sito – specificare nelle annotazioni”* e la posizione del rifiuto (c/o destinatario) e apre una nuova scheda movimentazione;

Se il rifiuto viene riconsegnato al produttore

- il produttore riprende in carico il rifiuto con causale *“riconsegna rifiuto respinto”* e apre una nuova scheda indicando la causale *“riconsegna rifiuto respinto”*.

# Sistema sanzionatorio



Articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152/2006:

- entrerà in vigore

- il **1° agosto 2014**

---

Art. 11, comma 3-*bis*, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013:

- *Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. **Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. ...***



## *Periodo transitorio di prima applicazione Punibilità alla quarta violazione*

Le sanzioni per:

- incompletezza o inesattezza delle informazioni inserite in SISTRI,
  - omesso accompagnamento dei rifiuti con copia della scheda SISTRI o del certificato analitico, ove richiesto,
  - inadempienza di "altri" obblighi relativi a SISTRI,
- sono irrogate solo alla **quarta violazione** commessa
- *[fino al 31 marzo 2014, per i soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013,]*
  - fino al 30 settembre 2014, per i soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014.

---

Art. 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013: *Le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 260-bis del d.lgs. n. 152/ 2006, limitatamente a ..., commesse fino al 31/3/2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1°/10/2013, e fino al 30/9/2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3/3/2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.*